

# **CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE**

TRA

il POLITECNICO DI MILANO con sede legale in P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano, Codice fiscale: 80057930150, Partita I.V.A.: 04376620151, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente dell'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese - Dott.ssa Laura Fulci, nata a Milazzo (ME) il 26/06/1964

E

l'ASL RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Direttore Generale n.1/DG/2025 del 01/04/2025, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42 d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante

## **PREMESSO CHE**

- il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio (altrimenti detto "stage") quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti presso il Soggetto ospitante da studenti del Soggetto Promotore, compresi coloro che frequentano Corsi Master, Dottorati di ricerca, Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione (tirocinio curricolare).

### **ART. 2 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO**

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali. Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

### **ART. 3 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. I contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. I tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito in ciascun Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti: durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi; 12 mesi di durata massima, comprensiva di proroghe, previo accordo tra le parti
3. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

### **ART. 4 - GARANZIE ASSICURATIVE**

Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al precedente art. 3.

### **ART. 5 - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

### **ART. 6 - IMPEGNI DEL SOGGETTO OSPITANTE**

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso la funzione di tutoraggio di cui all'articolo 3 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3;
- a garantire l'indennità di partecipazione se dichiarata in sede di sottoscrizione del Progetto

Formativo Individuale;

- a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo Individuale concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità)
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Politecnico di Milano, per la denuncia agli istituti assicurativi;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche e integrazioni;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

#### **ART. 7 - IMPEGNI DEL TIROCINANTE**

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto ospitante, nonché di essere a conoscenza che gli obblighi di cui all'art. 5 saranno a carico del soggetto ospitante;
- frequentare con regolarità, secondo le modalità concordate, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio; restando inteso che, il Politecnico, una volta adempiuto all'impegno a suo carico di cui al presente articolo di far sottoscrivere la suddetta dichiarazione al tirocinante, non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza in capo al Tirocinante;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

#### **ART. 8 - SOSPENSIONE E RECESSO ANTICIPATO DEL TIROCINIO**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

#### **ART. 9 - VALUTAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**

Il Soggetto ospitante si impegna a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante e per il tramite del tutor del Soggetto Ospitante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.

Per i tirocini curriculari la certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

#### **ART. 10 – IMPOSTA DI BOLLO E ONERI FINANZIARI**

Ai sensi del DPR 26/4/86 n. 131 e del DM 20/08/1992 gli oneri di bollo della presente convenzione sono assolti in modo virtuale a cura del Soggetto Promotore, titolare dell'autorizzazione aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993; il Soggetto Ospitante, fatte salve le dovute eccezioni, assume tuttavia impegno di rimborso a favore dell'Ente Promotore per le spese sostenute per il pagamento degli oneri di bollo. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Politecnico alcun onere finanziario aggiuntivo, salvo, nel caso del Soggetto Ospitante, quanto eventualmente indicato in materia di indennità nel Progetto Formativo di cui all'art. 3.1.

#### **ART. 11 – DURATA**

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti. Il Soggetto Promotore si riserva tuttavia nel caso di riscontrate violazioni di quanto previsto in tema di comunicazioni obbligatorie, erogazione della congrua indennità, più generalmente afferenti alle modalità di svolgimento del tirocinio o alla mancata rispondenza di quanto realmente svolto e quanto proposto in termini formativi, di procedere, previa comunicazione alla parte interessata, con la revoca immediata dell'accordo. Il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato tramite comunicazione scritta a mezzo PEC da far pervenire almeno 3 mesi prima rispetto alla data di operatività del recesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già in essere.

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- a L. 24 giugno 1997 n.196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18;
- b D.M. 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento".

Nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei.

#### **ART. 13 – FORO COMPETENTE**

Le parti si impegnano a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo mediante bonario componimento; solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere in merito alle attività oggetto della presente Convenzione troverà applicazione l'art. 133 del D. Lgs. n. 104/2010.

#### **ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espreso consenso specifico da parte dell'interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it)

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi.

<p>Il soggetto promotore Politecnico di Milano</p>	<p>Dott.ssa Laura Fulci Dirigente dell'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese Firmato digitalmente ai sensi del CAD</p>
<p>Il soggetto ospitante ASL Rieti</p>	<p>Dott. Mauro Maccari  Direttore Generale  Firmato digitalmente ai sensi del CAD</p>